

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-152	del 09/03/2012
Oggetto	Approvazione della convenzione di ricerca con la Fondazione Mach dell'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige, finalizzata alla produzione di scenari climatici attesi per il Trentino.	
Proposta	n. PDTD-2012-158 del 08/03/2012	
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente	Area Agrometeorologia Territorio e Clima	
Dirigente proponente	Botarelli Lucio	
Responsabile del procedimento	Botarelli Lucio	

Questo giorno 09 (nove) marzo 2012 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione della Convenzione di ricerca con la Fondazione Mach dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige, finalizzata alla produzione di scenari climatici attesi per il Trentino.**

**RICHIAMATI:**

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) ed in particolare l'art. 5 che definisce le attività nell'ambito delle quali il Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpa (Arpa-SIMC) opera;
- l'art. 5 della stessa legge che, al comma 2, prevede: "per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, Arpa può definire accordi o convenzioni con aziende ed enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente; in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento";
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**PREMESSO:**

- che la Fondazione Mach dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige (TN) svolge attività di ricerca, sperimentazione, istruzione e formazione nei settori: agro-ambientale, agro-alimentare e agricolo;
- che la suddetta Fondazione Mach ha attivato, nell'ambito dell'accordo di programma finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, una ricerca per l'analisi statistica delle serie storiche di temperatura e precipitazione disponibili in Trentino;
- che, in tale ambito, la suddetta Fondazione Mach, ha individuato Arpa Emilia-Romagna per lo studio finalizzato alla produzione di scenari climatici attesi per il Trentino, adottando opportune tecniche di "downscaling" statistico, secondo lo stato dell'arte dell'implementazione di ARPA Emilia Romagna – Serv. Idro-Meteo-Clima (Arpa-SIMC);

**VISTO:**

- lo schema della convenzione proposto dalla Fondazione Mach destinata a disciplinare gli aspetti operativi e finanziari dell'affidamento ad Arpa-SIMC delle attività previste (allegato sub A al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

**RILEVATO:**

- che Arpa-SIMC è in grado di svolgere le attività di studio richieste per la produzione di scenari climatici attesi per il Trentino, adottando opportune tecniche di "downscaling" statistico;

- che, per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi, si fa esplicito riferimento a quanto indicato nel programma di ricerca allegato al citato schema di convenzione;
- che, per le attività relative a detta convenzione, la Fondazione Mach riconoscerà ad Arpa-SIMC un finanziamento di euro 12.397,00 (+IVA) previa presentazione di regolari fatture emesse da Arpa-SIMC secondo le seguenti modalità:
  - euro 8.265,00 (+IVA), ad avvenuta approvazione da parte della committente Fondazione Mach dei dati forniti entro il 30 giugno 2012;
  - euro 4.132,00 (+IVA), ad avvenuta approvazione da parte della committente Fondazione Mach dei dati forniti entro il 31 agosto 2012;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Ente e che sia pertanto opportuno sottoscrivere con la Fondazione Mach una convenzione;
- di nominare la dott.ssa Rodica Tomozeiu come responsabile scientifico di Arpa per le attività previste nella convenzione;

CONSIDERATO:

- che la convenzione ha una durata di otto mesi a decorrere dalla sottoscrizione della stessa;
- che la convenzione potrà essere rinnovata, su iniziativa di una o entrambe le parti, mediante accordo scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti. L'accordo potrà altresì prevedere eventuali revisioni e/o modifiche delle condizioni previste dalla Convenzione;

SU PROPOSTA:

- del dott. Lucio Botarelli, responsabile dell'Area Agrometeorologia Territorio e Clima, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010;

ACQUISITO:

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, dalla referente amministrativa dott.ssa Barbara Ramponi;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.4,5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93, il dott. Lucio Botarelli;

## DETERMINA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra la Fondazione Mach dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige (TN) e Arpa-SIMC, finalizzato alla produzione di scenari climatici attesi per il Trentino, il cui testo si allega sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la convenzione di cui al punto 1. avrà una durata di otto mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ;
3. di dare atto che la convenzione potrà essere rinnovata su iniziativa di una o entrambe le parti mediante accordo scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti. L'accordo potrà altresì prevedere eventuali revisioni e/o modifiche delle condizioni previste dalla convenzione;
4. di nominare la dott.ssa Rodica Tomozeiu come responsabile scientifico di Arpa per le attività previste nella convenzione;
5. di dare atto che, per le attività relative a detta convenzione, la Fondazione Mach riconoscerà ad Arpa-SIMC un finanziamento di euro 12.397,00 (+ IVA) previa presentazione di regolari fatture emesse da ARPA-SIMC secondo le seguenti modalità:
  - euro 8.265,00 (+IVA), ad avvenuta approvazione da parte della committente Fondazione Mach dei dati forniti entro il 30 giugno 2012;
  - euro 4.132,00 (+IVA), ad avvenuta approvazione da parte della committente Fondazione Mach dei dati forniti entro il 31 agosto 2012;
5. di dare infine atto che l'imposta di bollo relativa alla convenzione è a carico del Committente.

All: A) Schema di Convenzione

IL DIRETTORE DEL  
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA  
(Dott. Carlo Cacciamani)

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

Racc. n. \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE DI RICERCA**

La presente Convenzione di ricerca (di seguito per brevità definita anche soltanto "Convenzione") è stipulata,

Tra

**FEM – Fondazione Edmund Mach**, con sede legale in Via E. Mach, 1 38010 S. Michele all'Adige (TN), (P.IVA 02038410227) in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Roberto Viola nato a Milano il 19 ottobre 1958, il quale interviene e agisce al presente atto giusta procura conferita dal Presidente e registrata in data 27 aprile 2011, rep. 35.965, atto 12.726, (di seguito, per brevità, indicato come il "Committente"), *da una parte*,

e

**ARPA Emilia-Romagna - Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna**, con sede legale in Via Po, 5 40139 Bologna, (P.IVA 04290860370) in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Carlo Cacciamani (di seguito, per brevità, indicato come "ARPA"), *dall'altra*, di seguito denominati individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

**PREMESSO CHE**

- a) ARPA svolge attività di monitoraggio delle diverse componenti ambientali, di controllo e vigilanza del territorio e delle attività antropiche, di supporto nella valutazione dell'impatto ambientale di piani e progetti, di realizzazione e gestione del sistema informativo regionale sull'ambiente;
- b) il Committente svolge attività di ricerca scientifica, istruzione e formazione, sperimentazione, consulenza e servizio alle imprese, nei settori agricolo, agroalimentare e ambientale;
- c) il Committente ha attivato nell'ambito dell'Accordo di programma finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento una ricerca per l'analisi statistica delle serie storiche principali di temperatura e precipitazione disponibile in Trentino;
- d) tali attività di analisi è inoltre associata alle attività di collaborazione in atto nel settore della climatologia tra la Provincia Autonoma di Trento, ARPA e Committente, e tra le regioni del nord Italia nell'ambito del progetto Ar.C.I.S (Archivio Climatologico per l'Italia Settentrionale);
- e) nell'ambito di tale progetto il Committente, deve necessariamente avvalersi delle competenze esterne di ARPA per svolgere parte delle attività, poiché già in possesso dei dati necessari per svilupparle;
- f) Il Committente quindi intende affidare a ARPA la ricerca così come descritta nel successivo art.1.;
- g) ARPA dichiara di possedere le competenze necessarie per lo svolgimento della ricerca in esame, in conformità alle caratteristiche e tempistiche richieste dal Committente e di essere disponibile ad eseguirla compatibilmente con i propri scopi istituzionali;
- h) il Committente e ARPA intendono concordare le condizioni, i termini e le modalità che disciplineranno l'espletamento della ricerca oggetto del presente accordo .

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto della Convenzione**

1.1. Con la presente Convenzione, il Committente affida ad ARPA, che accetta alle condizioni appresso specificate, l'esecuzione della ricerca nel campo di uno

**ATTI CONTRATTUALI ED ASSIMILATI**

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

studio finalizzato alla produzione di scenari climatici attesi per il Trentino adottando opportune tecniche di “downscaling” statistico, secondo lo stato dell'arte dell'implementazione di ARPA – Serv. IdroMeteoClima (SIMC). (di seguito definita la “Ricerca”).

1.2. La Ricerca è articolata in una serie di attività concordate tra le Parti e descritte nel Programma allegato alla presente Convenzione. I responsabili della ricerca definiti nel successivo articolo 2 potranno concordare per iscritto, con efficacia vincolante per le Parti contraenti, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito della Ricerca, o che siano suggeriti dai risultati nel frattempo conseguiti.

1.3. Le Parti possono altresì concordare nel Programma che ARPA fornisca, a scadenze periodiche nel corso delle attività di ricerca, relazioni tecniche intermedie e, al termine delle attività, una relazione tecnica finale sulle attività svolte e/o sui risultati raggiunti.

**Art. 2 - Responsabili della Ricerca**

2.1. ARPA designa quale responsabile scientifico per l'esecuzione della Ricerca la dott.ssa Rodica Tomozeiu. Il Committente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività inerente alla esecuzione della Ricerca il dott. Emanuele Eccel.

2.2. I soggetti designati dalle Parti ai sensi del precedente comma saranno denominati, anche disgiuntamente, i “Responsabili della Ricerca”. L'eventuale sostituzione dei Responsabili della Ricerca dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra Parte.

**Art. 3 – Modalità e luogo di esecuzione della Ricerca**

3.1. Le attività della Ricerca saranno svolte prevalentemente presso ARPA. Allo scopo di favorire l'attuazione del Programma della Ricerca, le Parti concedono ai Responsabili della Ricerca e al personale coinvolto nelle attività, l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture di ricerca.

3.2. Qualora l'attività di Ricerca oggetto della presente Convenzione dovesse richiedere l'utilizzo di attrezzature di proprietà del Committente, queste saranno concesse in comodato d'uso gratuito a ARPA per tutta la durata delle attività di ricerca, mediante apposito contratto. Le relative spese di assicurazione contro i rischi di incendio e furto, nonché le eventuali spese di trasporto presso ARPA e di ritiro, al termine delle attività, resteranno a carico del Committente.

3.3. E' a carico del Committente l'ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni che siano necessari per l'attuazione della Ricerca in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività stesse e per gli scopi cui esse sono destinate.

**Art. 4 – Personale**

4.1. ARPA potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (assegnisti, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere, in conformità alle vigenti normative.

4.2. In considerazione delle caratteristiche delle attività di ricerca previste dalla presente Convenzione, ARPA si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

4.3. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsa-

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

bilità civile verso terzi (persone e/o cose). Resta inteso che il Responsabile della Ricerca di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra i nominativi del personale suddetto.

4.4 Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). Resta inteso che il Responsabile della Ricerca di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra i nominativi del personale suddetto. Il personale di ciascuna Parte che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente Convenzione, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza. A tal fine le Parti si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività oggetto della presente Convenzione vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Tale personale sarà assoggettato agli stessi obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 12.

**Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

5.1. Il Committente si impegna a versare ad ARPA, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l'importo complessivo di Euro 12.397,00.= (dodicimila trecentonovasette) oltre IVA ai sensi di legge. Tale importo sarà corrisposto dal Committente a fronte di regolari fatture emesse da ARPA secondo le seguenti modalità:

- Euro 8.265,00 + IVA ad avvenuta approvazione da parte del Committente dei dati di cui alla lettera b) punto 1 dell'allegato e previa emissione di fattura;
- Euro 4.132,00 + IVA ad avvenuta approvazione da parte del Committente alla lettera c) punto 1 dell'allegato e previa emissione di fattura;

5.2. I pagamenti di cui al presente articolo saranno effettuati con bonifico bancario a favore di ARPA sul c/c n. 000003175646 presso la UniCredit Banca S.p.A IBAN IT 52 0 02008 02450 000003175646 entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura.

**Art. 6 - Durata**

6.1. La durata della presente Convenzione è concordata tra le Parti in otto mesi a partire dalla data della sottoscrizione. La Convenzione cesserà di produrre effetti alla scadenza, salve le previsioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, 12.

6.2. La presente Convenzione potrà essere rinnovata su iniziativa di una o entrambe le Parti, motivata in funzione degli sviluppi della Ricerca, mediante accordo scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti. L'accordo potrà altresì prevedere eventuali revisioni e/o modifiche delle condizioni previste dalla presente Convenzione.

**Art. 7 - Proprietà intellettuale**

7.1 Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- a) al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione della presente

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

Convenzione, con la precisazione che, nel caso di FEM-CRI, per Background si intende unicamente l'insieme delle conoscenze e delle informazioni detenute dallo specifico gruppo di ricercatori che svolgono le attività di cui alla presente Convenzione.

b) al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto della presente Convenzione, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.

7.2. Le Parti riconoscono sin d'ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle attività oggetto della Convenzione e limitatamente alla durata della stessa, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi.

E' espressamente vietato l'utilizzo del Sideground in assenza di accordo scritto fra le Parti.

7.3 Le Parti concordano che tutte le informazioni e i risultati conseguiti nell'ambito della presente Convenzione (in seguito indicati come "Risultati") saranno di titolarità esclusiva del Committente.

7.4. Qualora ARPA, nel corso delle attività di ricerca oggetto della presente Convenzione, ritenga di avere conseguito Risultati suscettibili di protezione mediante privativa industriale ne darà immediata comunicazione al Committente e fornirà a quest'ultimo tutta l'assistenza necessaria.

7.5. Il Committente, previa definizione dei necessari rapporti con la Provincia Autonoma di Trento, essendo titolare esclusivo di tutte le informazioni e dei risultati conseguenti dalla presente Convenzione, è il titolare dei diritti di gestione e sfruttamento sui Risultati medesimi (inclusi i diritti relativi al deposito di domande di privativa industriale a protezione dei Risultati) senza che ARPA possa vantare al riguardo alcun diritto o pretesa.

7.6. Il deposito della domanda di privativa industriale e tutte le fasi successive (ivi comprese quelle di estensione internazionale, nazionalizzazione e mantenimento) saranno integralmente a carico del Committente.

7.7. Al Committente spetta altresì il diritto di utilizzare a titolo gratuito e senza limiti di tempo, per scopi di didattica e ricerca, i Risultati, fermi restando gli obblighi di cui al successivo articolo 8 relativi alla divulgazione.

**Art. 8 – Pubblicazioni**

8.1 Al Committente spetta in via esclusiva il diritto di pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i Risultati delle attività oggetto della presente Convenzione ai soli fini istituzionali previo invio in forma riservata all'altra parte della bozza della pubblicazione e/o presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a terzi.

8.2. Il Committente si impegna a dichiarare nell'ambito delle divulgazioni e delle pubblicazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del progetto "Attività relativa all'analisi di trend climatici su serie di dati di temperatura e precipitazione e di produzione di scenari climatici futuri per il Trentino", indicando la Provincia Autonoma di Trento come ente finanziatore del progetto e facendo menzione dell'apporto di ARPA di cui al presente contratto.

**Art. 9 – Uso dei segni distintivi**

9.1. E' fatto espresso divieto di utilizzare i marchi e le denominazioni delle Parti senza la preventiva autorizzazione.

**Art. 10 – Forza maggiore**

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

10.1. Ciascuna Parte non sarà responsabile per eventuali ritardi nell'esecuzione della Ricerca qualora ciò sia stato causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi e più in generale, da eventi imprevedibili e al di fuori della possibilità di controllo della Parte che subisce l'evento.

10.2. Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte colpita dall'evento dovrà prontamente informare per iscritto l'altra Parte e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli provvedimenti atti a limitare le conseguenze del ritardo.

**Art. 11 - Responsabilità delle Parti**

11.1. Ciascuna delle Parti esonera e tiene indenne l'altra da qualsiasi richiesta, pretesa o azione, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare dal proprio personale, dipendente o collaboratore, per eventi che possano accadere nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti alla presente Convenzione.

11.2. Ciascuna delle Parti si assume l'esclusiva responsabilità degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle proprie attività nell'ambito della presente Convenzione. Le Parti riconoscono tuttavia che le attività svolte da ARPA e i relativi risultati hanno natura sperimentale e vengono forniti pertanto senza alcuna garanzia esplicita o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità e/o di idoneità per un particolare scopo.

11.3. Qualora il Committente intenda immettere in commercio o comunque avvalersi a scopi commerciali, direttamente o indirettamente, di prodotti o servizi derivanti in tutto o in parte dalle attività svolte da ARPA ed oggetto della presente Convenzione, il Committente dovrà intendersi unicamente responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle attività connesse alla immissione sul mercato o alla vendita o, comunque, all'utilizzo da parte di terzi dei suddetti prodotti o servizi, senza che alcuna pretesa possa essere sollevata nei confronti di ARPA.

**Art. 12 – Confidenzialità**

12.1. Ciascuna Parte si impegna, per sé e per il proprio personale, a mantenere la più stretta riservatezza in merito alle informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato ricevute dall'altra Parte e relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie nella propria disponibilità, in qualsiasi supporto contenute ("Informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegnano a:

- a) far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e a non renderle note a terzi, sotto qualsiasi forma;
- b) conservare le Informazioni con la massima riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività della Ricerca. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- c) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni ricevute, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione della Ricerca e a restituirle prontamente su richiesta della Parte che le ha fornite;

12.2. Resta inteso che le "Informazioni" non comprendono quelle che:

- a) erano precedentemente conosciute e di pubblico dominio, o diventano di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all'altra per causa non imputabile alla Parte che le ha ricevute;

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

- b) erano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come dimostrabile da documenti precedenti rispetto al tempo della comunicazione, o sono state alle stessa fornite da terzi senza vincolo di segretezza;
- c) sono ottenute dalla Parte che le ha ricevute indipendentemente o, comunque, senza uso o riferimento alle informazioni fornite dalla Parte che le ha comunicate, come dimostrabile con documenti o altre prove in possesso della Parte ricevente;
- d) le Parti siano obbligate a fornire per previsione di legge o atto dell'Autorità Giudiziaria. In tal caso, la Parte che ha ricevuto le Informazioni deve tempestivamente avvisare per iscritto l'altra Parte prima della trasmissione, ponendo in essere tutte le azioni e le cautele opportune per proteggere le Informazioni da una indebita divulgazione.

12.3. L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine della Convenzione per ulteriori 2 (due) anni, sempreché le Informazioni non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

**Art. 13 – Risoluzione anticipata e recesso**

13.1. Le Parti avranno facoltà di risolvere il presente contratto (la Convenzione), in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con il medesimo e salvo il risarcimento del danno, qualora tale inadempimento possa considerarsi essenziale avuto riguardo agli interessi delle Parti. L'inadempimento dovrà essere contestato per iscritto dalla parte adempiente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale si intima a cessare l'inadempimento totale o parziale e a rimuoverne gli effetti entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il detto termine, la Convenzione si intenderà immediatamente risolta.

13.2. La presente Convenzione potrà altresì essere risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora:

- (a) intervenga una variazione e/o modifica nel tipo, nella struttura e nell'assetto di una delle Parti quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni, cessioni di rami di azienda;
- (b) una delle Parti non abbia adempiuto ad alcuna delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 7 (Proprietà intellettuale), 9 (Uso dei segni distintivi), art. 12 (Confidenzialità).

Le Parti convengono che ci si potrà avvalere della presente clausola risolutiva espressa, dandone comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che avrà effetto decorsi 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento.

13.3. Ciascuna delle Parti potrà comunque recedere dalla presente Convenzione, con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni da inviare all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

13.4. Il Committente, nel caso di proprio recesso sarà tenuto in ogni caso a corrispondere a ARPA il corrispettivo per le attività effettuate in esecuzione della Convenzione, fino al momento dell'anticipata risoluzione, in proporzione al corrispettivo di cui all'art. 5, nonché al pagamento delle spese già sostenute o impegnate inderogabilmente da ARPA in esecuzione della Convenzione, alla data dell'invio della comunicazione di recesso.

**Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

14.1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività con-

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

trattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.

14.2. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del Codice sopra menzionato.

**Art. 15 - Foro esclusivo competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, il Foro esclusivo competente è quello di Trento, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

**Art. 16 - Comunicazioni**

Ai fini della presente Convenzione, le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche relative all'esecuzione della Convenzione dovranno essere effettuate mediante raccomandata, anticipata via fax, diretta alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili:

- Se diretta a ARPA:

dott. Carlo Cacciamani,

ARPA SIMC,

Viale Silvani, 6

40122 Bologna;

- Se diretta al Committente:

dott. Roberto Viola

Fondazione Edmund Mach

Via E. Mach, 1

38010 San Michele all'Adige (TN)

**Art. 17 - Tracciabilità**

17.1 ARPA e il Committente, si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.

17.2 ARPA e gli eventuali e subcontraenti sono tenuti:

- a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi al Committente in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010;

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

- f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del contratto, il seguente codice identificativo di riferimento acquisito dal Committente: CIG Z360392667;
- g) a dare immediata comunicazione al Committente e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

17.3 Il Committente effettuerà il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato da ARPA ed inserendo nella causale del versamento il CIG Z360392667.

17.4 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

17.5 L'articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

**Art. 18 - Disposizioni generali**

18.1. La presente Convenzione può essere modificata solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti delle Parti.

18.2. Le Parti espressamente dichiarano che la presente Convenzione costituisce contratto discusso, negoziato e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto a seguito di esauriente trattativa.

18.3. La presente Convenzione ed i diritti da essa derivanti non potranno essere ceduti a terzi, in mancanza di preventivo consenso dell'altra Parte.

18.4. La risoluzione della Convenzione, a qualunque causa dovuta, non comporterà il venire meno degli obblighi e responsabilità che per espressa previsione contrattuale o per loro stessa natura debbano essere considerati come aventi efficacia ultrattiva, né potrà avere come effetto quello di liberare la Parte, che vi sia tenuta, dall'adempimento di obbligazioni a quella data maturate e non ancora eseguite.

18.5. Le premesse e il Programma allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 19 - Registrazione e spese**

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo sono a carico del Committente.

Redatto in duplice originale.

Letto, accettato e sottoscritto.

Bologna, \_\_\_\_\_  
ARPA EMILIA-ROMAGNA  
- dott. Carlo Cacciamani -

San Michele all'Adige, \_\_\_\_\_  
FONDAZIONE EDMUND MACH  
IL DIRIGENTE DEL CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE  
- dott. Roberto Viola -

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nel presente contratto ed in particolare agli art. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17 (Modalità e luogo di esecuzione della Ricerca,

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

Personale, Proprietà intellettuale, Pubblicazioni, Uso dei segni distintivi, Forza maggiore, Responsabilità delle Parti, Confidenzialità, Risoluzione anticipata e recesso, Tracciabilità e Foro esclusivo competente).

Bologna, \_\_\_\_\_

ARPA EMILIA-ROMAGNA

- dott. Carlo Cacciamani -

San Michele all'Adige, \_\_\_\_\_

FONDAZIONE EDMUND MACH

IL DIRIGENTE DEL CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE

- dott. Roberto Viola -

**ATTI CONTRATTUALI ED ASSIMILATI**

**SPAZIO NON UTILIZZABILE**

### **Programma della Ricerca**

#### ***Descrizione attività:***

L'oggetto dell'incarico è uno studio finalizzato alla produzione di scenari climatici attesi per il Trentino adottando opportune tecniche di "downscaling" statistico, secondo lo stato dell'arte dell'implementazione di ARPA Emilia Romagna – Serv. IdroMeteoClima (SIMC). L'obiettivo è quello di ottenere degli scenari futuri per le principali variabili climatiche e porre le basi per la valutazioni dei conseguenti impatti attesi su alcuni settori di particolare rilievo.

#### ***Obiettivo:***

#### **2. Dettaglio delle elaborazioni richieste**

L'ARPA Emilia - Romagna assume l'incarico di eseguire le seguenti elaborazioni:

1. Elaborazione di downscaling statistico con le tecniche di CCA in uso presso ARPA-ER su 10 serie trentine di precipitazione ed altrettante di temperatura, con il dettaglio indicato di seguito:

*Periodo richiesto:* il periodo riferito alla disponibilità degli output del progetto europeo "Ensembles" (1961-'90, 2021-'50, 2071-'99).

*Modelli e scenario atmosferico:* ensemble di 7 modelli, scenario A1B.

*Grandezze stagionali "standard" (anche finalizzate a creare la climatologia degli indici riportati in tabella):*

- a) temperatura aria 2m massima
- b) temperatura aria 2m minima
- c) precipitazioni totali
- d) giorni di precipitazione

2. Fornire i risultati dell'analisi con le adeguate informazioni di corredo in relazione alla bontà dell'operazione di downscaling.

#### ***Relazione:***

#### ***Tempistica:***

Per l'esecuzione delle operazioni succitate e la fornitura dei dati ci si atterrà al seguente calendario:

a) fornitura scenari di cambiamento climatico per la precipitazione, periodo 2071-2099. Consegna entro 28 febbraio 2012.

b) set-up e costruzione degli scenari di numero di giorni di precipitazione (2021-'50, 2071-'99). Consegna entro 30 giugno 2012.

c) costruzione di proiezioni sul periodo di controllo 1961-1990; temperatura minima, massima, precipitazioni totali e giorni di precipitazione. Consegna entro 31 agosto 2012.

#### ***Materiali:***

#### ***Costi:***

#### ***Personale:***

N. Proposta: PDTD-2012-158 del 08/03/2012

**Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima**

**OGGETTO: Approvazione della convenzione con la Fondazione Mach - Istituto Agrario di S. Michele**

**PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Dott.ssa Ramponi Barbara, Responsabile Amministrativa del Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 09/03/2012

La Responsabile Amministrativa

---